



Comune di Portomaggiore

Provincia di Ferrara
Piazza Umberto I n. 5
44015 Portomaggiore
C.F./P.IVA 00292080389

Settore: Settore Finanze
tel.0532/323011 fax 0532/323312
Sito: www.comune.portomaggiore.fe.it
Pec: comune.portomaggiore@legalmail.it

Allegato (A) al Decreto Sindacale n. 3 del 20-04-2015

Piano di razionalizzazione delle società partecipate
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

RELAZIONE TECNICA

I – Inquadramento normativo

1. Premessa

Dopo il *"Piano Cottarelli"*, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un *"processo di razionalizzazione"* che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*, gli enti locali devono avviare un *"processo di razionalizzazione"* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *"processo di razionalizzazione"*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che la razionalizzazione delle partecipazioni societarie dovrà realizzarsi attraverso un processo che vede due momenti di particolare significato.

Il primo è costituito dalla scadenza del 31 marzo 2015. La norma stabilisce che entro tale scadenza devono essere predisposti i relativi piani operativi di razionalizzazione, delle partecipazioni dirette e indirette, indicando tempi e modalità di attuazione ed il dettaglio dei risparmi da conseguire. In particolare, il piano definisce modalità, tempi di attuazione delle misure di razionalizzazione ed espone in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica, che evidenzia tali aspetti.

Il termine del 31 marzo non è perentorio, ma risponde all'esigenza di pianificare interventi di riduzione del numero delle partecipate e di risparmio sui costi di funzionamento, da attuarsi già nel corso dell'anno 2015. Il legislatore non ha, infatti, previsto meccanismi sanzionatori specifici rispetto all'inadempimento degli obblighi di

cui ai commi 611 e 612, né ha previsto forme di intervento sostitutivo per inadempienza entro il termine del 31 marzo 2015.

Il dato principale da considerare è che la disciplina della materia si propone la migliore utilizzazione delle risorse, dunque l'efficiente ed efficace svolgimento dell'azione amministrativa ed, esplicitamente, il contenimento dei costi.

Naturalmente poiché la materia considerata e gli strumenti richiamati e i processi amministrativi immaginati sono tratti dalla materia economico-aziendale, è ad essa che si dovrà fare riferimento per ogni tipo di valutazione.

Il piano va trasmesso alle sezioni di controllo competenti della Corte dei conti.

Esso, inoltre, è pubblicato nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale del Comune ai sensi del d.lgs. 33/2013, pertanto, nel caso sia omessa, è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico. Quest'aspetto è indispensabile e andrà concretamente monitorato, nei contenuti e nei tempi, in quanto risponde all'esigenza di consentire quel controllo sociale ritenuto dal Legislatore, strumento cardine per la prevenzione di fenomeni di illegalità e corruzione.

Il secondo momento è quello del 31 marzo 2016, poiché entro tale data dovrà essere predisposta una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

In merito alla competenza, il comma 612 della legge 190/2014 prevede che "i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni dirette e indirette. Analogamente, i medesimi organi, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni delle partecipate.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento ed alienazione.

In sintesi i contenuti principali di tale disciplina sono i seguenti:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra le società stesse senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni, che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% del capitale sociale, deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Il "Piano Cottarelli"

La norma contenuta nella Legge di stabilità 2015, sul piano della legittimazione e della coerenza delle società partecipate con le funzioni previste per gli Enti locali, si riferisce espressamente al "Piano Cottarelli", il quale ha definito quali siano i settori di attività di interesse generale e pienamente coerenti con le funzioni degli enti locali e con la loro gestione mediante società partecipate.

In tali casi, infatti, il Commissario Cottarelli suggerisce, diversamente da quanto previsto per gli altri settori di attività, che per la partecipazione dell'ente non sia necessaria alcuna conferma da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) al fine di assicurare che effettivamente la partecipata in questione svolga un ruolo che non possa essere svolto da aziende private.

Nella tabella che segue sono evidenziati i settori di attività che sono coerenti, ad avviso di Cottarelli e degli studiosi che lo hanno supportato, con le funzioni attribuite agli Enti locali, per le quali dunque è possibile detenere partecipazioni.

SETTORI DI ATTIVITA'
Consorzio bacino Imbrifero
Servizi pubblici di rilevanza economica a rete (servizio idrico integrato, gas, energia Elettrica, rifiuti, trasporto pubblico locale)
Gestioni Immobili limitatamente al patrimonio indisponibile (incluso patrimonio naturale e verde pubblico)
Illuminazione pubblica
Manutenzione delle strade
Ricerca scientifica (esclusivamente per Università e Regioni)
Servizi Amministrativi (esclusivamente per uso interno delle amministrazioni)
Società di Trasformazione Urbana
Musei, biblioteche, cineteche
Servizi cimiteriali
Servizi sociali e sanitari (inclusi Asilo nido)

Alcuni principi cardine della relazione del commissario Cottarelli, tuttavia, non sono stati tradotti in legge ed in particolare il vero nuovo principio, qualificato con la relativa locuzione anglosassone di "check and balances" in base al quale l'ente locale mantiene una propria autonomia in merito alla decisione di detenere partecipazioni o nella costituzione di nuova società limitatamente ad una serie di attività tassativamente individuate, quelle, appunto, definite nella Tabella suindicata.

Su quest'ultimo punto il Commissario propone di garantire la massima trasparenza, così come oggi avviene con la pubblicazione sul sito internet del Comune della relazione per la gestione dei servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 34 comma 20 e ss del D.L. 179/2012.

Diversamente, per le attività non contemplate nella tabella di cui sopra, la decisione dell'ente locale di mantenere la partecipazione o di costituire nuove società sarà rimessa al vaglio di un'altra autorità o ente pubblico, sul tipo dell'Autorità Antitrust.

Pertanto dal lavoro di Cottarelli viene nuovamente evidenziato che ogni decisione rimane di competenza esclusiva di ogni ente locale, fatto salvo le autorità di ambito o ente di ambito per i servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete, circa la dismissione o mantenimento delle partecipazioni in società di capitali.

5. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Con i commi 27 e ss. dell'art. 3 della Legge 244/2007, il Legislatore ha voluto introdurre una stretta correlazione fra le finalità proprie dell'ente pubblico e l'utilizzo dello strumento societario, al fine di evitare che il ricorso indiscriminato a tali strumenti privatistici si rivelasse elusivo del rischio d'impresa e delle discipline pubblicistiche in materia contrattuale, nonché lesivo della concorrenza.

Le norme dell'art. 3 commi 27 e ss. trovano il loro antecedente nell'art. 13 del D.L. 4.07.2006 n. 223 (cd. "decreto Bersani"), convertito in L. n. 248/2006, che ha stabilito che le società a capitale interamente pubblico o misto costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche locali per la produzione di beni e servizi *strumentali* all'attività di tali enti, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza, hanno l'obbligo di operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. Tali società, che sono ad oggetto sociale esclusivo, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale.

Sul concetto di strumentalità, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che *possono definirsi strumentali* all'attività delle amministrazioni pubbliche regionali e locali, *con esclusione dei servizi pubblici locali, tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali. Le società strumentali sono, quindi, strutture costituite per svolgere attività rivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione e non al pubblico, come invece quelle costituite per la gestione dei servizi pubblici locali (per le quali il Decreto fa esplicita eccezione) che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività.*

Da un punto di vista contenutistico l'art. 3 commi 27 e ss., impone una verifica delle partecipazioni pubbliche in ordine all'imprescindibilità dell'attività societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti, o per l'erogazione di servizi di interesse generale o di servizi di committenza.

Da un rapporto di pura e semplice "strumentalità" si passa, dunque, ad un rapporto di "stretta necessità" per il perseguimento della *mission* istituzionale dell'ente.

L'art. 3 comma 27 prevede che ogni singolo ente locale debba effettuare una ricognizione di tutte le proprie partecipazioni societarie, direttamente detenute, o che intenda detenere attraverso la costituzione di una nuova società, valutando, caso per caso, sulla base dell'oggetto sociale, se la propria partecipazione sia vietata *ex lege* - nell'ipotesi di attività di produzione di beni e di servizi "non inerenti" ossia *non strettamente necessarie* per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, o se invece sia legislativamente consentita, nel caso di produzione di servizi di interesse generale.

I termini per esperire la relazione ricognitoria prevista dall'art. 3 comma 27 e per la connessa dismissione della partecipazioni non più detenibili è stato prorogato già in due occasioni.

Con l'ultima di tali modifiche, come detto poc'anzi il testo modificato della legge di stabilità 190/2014, prevede: *"Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di dodici mesi dalla*

data di entrata in vigore della presente legge (quindi al 31/12/2015), decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile".

L'analisi ricognitiva di tutte le partecipazioni per motivare il ricorso alle società partecipate, è stata predisposta con un'approfondita riflessione dal Comune di Portomaggiore con la propria delibera consigliere n.33 del 30 marzo 2009 successivamente integrata con delibera CC n. 47 del 29 giugno 2009.

Ulteriore analisi è stata compiuta in occasione dell'approvazione della Relazione ex art. 34 comma 20 e ss. del D.L.179/2012 che riguarda i servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete.

Tale relazione, i cui termini di redazione e approvazione erano fissati al 31.12.2013, è particolarmente articolata, ha come obiettivi:

- a) verificare la conformità dei modelli di gestione dei servizi pubblici locali a reti a quelli comunitari;
- b) rendere trasparenti le condizioni economiche dell'affidamento superando le c.d. asimmetrie informative del mercato;
- c) fissare le scadenze degli affidamenti riconducibili a tre fattispecie: (i) affidamenti conformi ai modelli comunitari con contratti di affidamento con scadenza determinata: gli affidamenti proseguono fino alla loro scadenza naturale; (ii) affidamenti non conformi (e non conformati nelle more) scadono al 31.12.2013; (iii) affidamenti conformi ma con contratto senza una scadenza espressamente prevista, che scadono al 31.12.2013 se non interviene prima la determinazione di una scadenza; (iii) società già quotate in borsa (e loro controllate ex art. 2359 cod. civ.) con affidamenti diretti assentiti alla data del 1/10/2003. I predetti affidamenti scadono: (iii/a) alla scadenza prevista nel contratto di affidamento o negli atti che regolano il rapporto; (iii/b) cessano improrogabilmente al 31/12/2020.

Tale relazione per essere redatta doveva preliminarmente definire quali sono i servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete nonché tenere conto delle deroghe espresse contenute nella legge stessa.

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete, va presa a riferimento la tabella III.1 a pagina 15 della Relazione del Commissario Cottarelli: in essa risultano i servizi pubblici di gestione del ciclo idrico integrato, igiene ambientale, distribuzione del gas, trasporto pubblico locale e produzione di energia. Nel contempo la legge esclude la relazione de qua per i seguenti servizi: distribuzione del gas, distribuzione di energia elettrica, gestione di farmacie comunali.

Il Comune di Portomaggiore con deliberazione della **Giunta Comunale n. 137 del 24.12.2013** ha predisposto la relazione di cui sopra per quanto riguarda i servizi pubblici locali affidati in house providing ed ha provveduto a pubblicarla sul sito internet del Comune.

6. Le Direttive comunitarie

La nuova direttiva comunitaria sugli appalti pubblici 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta ufficiale europea il 28.03.2014, definisce alcune importanti novità nel modello di gestione dei servizi in house providing: le indicazioni recate dalla Direttiva rendono infatti ancora più favorevole il modello di delegazione interorganica.

L'articolo 12 della direttiva appalti traduce, per la prima volta, in un dato normativo gli elementi di principio dettati a suo tempo dalla sentenza Teckal e sviluppati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, fornendo elementi specificativi dei requisiti di controllo analogo e dell'attività prevalente a favore dell'ente affidante.

La disposizione stabilisce, infatti, che non rientra nell'ambito di applicazione del nuovo corpus di regole per gli appalti, un affidamento di un appalto di opere, servizi o forniture sopra le soglie di cui all'art. 4 della medesima direttiva, tra un'amministrazione aggiudicatrice e una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, quando la prima eserciti sulla seconda un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi.

Nel contempo il medesimo articolo 12 della direttiva introduce una prima novità, stabilendo che l'attività è prevalente quando oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi.

Inoltre, nel delineare il terzo elemento necessario per la definizione del rapporto interorganico, ovvero l'assenza nella persona giuridica controllata di partecipazioni dirette di capitali privati, ammette forme di partecipazione di capitali privati che non comportino però controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei Trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

La norma permette quindi l'ingresso dei privati negli organismi affidatari in house, a condizione che questi non possano incidere sulle decisioni strategiche.

Proprio l'affermazione della sussistenza del controllo analogo sulla persona giuridica affidataria da parte dell'amministrazione quando essa esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata, costituisce il fondamento anche per l'ulteriore grande novità: il controllo tramite altre società partecipate.

La norma stabilisce infatti che l'amministrazione può esercitare il controllo sull'organismo affidatario per mezzo di una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice.

Si introduce quindi, ex lege, un cosiddetto "controllo analogo indiretto" in quanto si prevede che il controllo possa appunto essere esercitato anche da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata nello stesso modo dall'Amministrazione affidataria.

A questo proposito un'attenzione a parte deve essere riconosciuta alla problematica inerente l'immediata esecutività delle nuove direttive sugli appalti. Il quesito può essere risolto solo partendo dalla considerazione della natura propria della fonte normativa di cui si tratta.

Si può ritenere che le norme recate dall'art. 12 della direttiva siano, dal punto di vista sostanziale, utilizzabili sin da ora, per consentire alle Amministrazioni locali di per procedere ad affidamenti di lavori, forniture e servizi in house providing.

Peraltro tale linea interpretativa trova sostegno proprio nella legislazione italiana, laddove si applichi in combinato disposto l'art. 4 comma 8 del D.l. 95/2012 con il medesimo art. 12 della direttiva: infatti il comma 8 dispone che, "a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto possa avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house".

La stessa Cassazione ha stabilito che, il par. 5 dell'art.12 citato, pone disposizioni di compiutezza tale da farle ritenere "self-executing", avendo indubbiamente

"contenuto incondizionato e preciso" (così Cass. SS.UU., sentenza n.13676 del 25/02/2014 richiamata dal Consiglio di Stato Sez. II nel parere consultivo n. 298 del 30/01/15 e nella sentenza della sez. V n. 533 del 04/02/15).

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Portomaggiore partecipa al capitale delle seguenti società:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

1. Delta 2000 Soc.Cons. a r.l. con una quota dello 0,70 %;
2. Acosea Impianti S.r.l. con una quota del 3,73 %;
3. S.I.PRO. Agenzia per lo sviluppo S.p.A. con una quota dello 0,332 %;
4. Lepida S.p.A. con una quota dello 0,016 %;
5. Secif S.r.l. con una quota del 12,54%;
6. Strade S.r.l. con una quota del 29,93%;
7. Area s.p.a. con una quota del 11,60%
8. Hera s.p.a. con una quota dello 0,013813 %

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

1. Società a r.l. Terre Acqua Ambiente, partecipata per il tramite di Area s.p.a.;
2. DELTA WEB partecipata per il tramite di Area s.p.a..

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano ad eccezione della quota in Hera S.p.A. essendo la stessa quotata sui mercati regolamentari.

2. Il contesto delle società alla luce del quadro normativo vigente.

Dopo aver svolto la disamina delle disposizioni normative che rappresentano l'universo di riferimento per la definizione del Piano di razionalizzazione previsto dal comma 611 dell'art.1 della Legge di stabilità per l'anno 2015, è opportuno definire come si collocano le società rispetto alle disposizioni sopra citate.

Al fine di dare una migliore visibilità e sinteticità al quadro di insieme delle società, si sono predisposte alcune matrici esplicative nelle quali, per ciascuna società, si sono passate in rassegna le disposizioni normative, l'applicabilità delle medesime alla società, i riferimenti ai criteri recati dalla Legge di Stabilità 2015 e dal Piano di razionalizzazione Cottarelli, oltre alla coerenza con la Finanziaria del 2008 e le disposizioni del Decreto Bersani.

Alla luce delle sintetiche elaborazioni recate dalle matrici allegare si possono trarre le seguenti considerazioni:

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI PORTOMAGGIORE

1) Delta 2000 Soc.Cons. a r.l.

La società Consortile a responsabilità limitata Delta 2000 è di proprietà del Comune nella misura dello 0,70 %.

E' partecipata da altri soci pubblici: Consorzio Delta Po, Provincia Ferrara e Ravenna, CCIAA di Ferrara e Ravenna, diversi comuni della provincia di Ferrara e di Ravenna; Soci privati (10% del C.S.): Associazioni di categoria e operatori economici di Ferrara e Ravenna.

La società ha ad oggetto la gestione delle attività di animazione, informazione, progettazione, assistenza tecnica, finalizzate alla valorizzazione delle risorse e delle attività economiche, con lo scopo di favorirne uno sviluppo organico ed integrato, aumentando quantitativamente e qualitativamente l'imprenditoria locale, promuovendo un modello sostenibile di sviluppo, favorendo la conservazione dei valori, delle tradizioni e della cultura propria delle comunità locali.

Le finalità di questa società consortile sono sostanzialmente quelle di valorizzare le attività economiche presenti nell'area in cui opera, di intraprendere attività economiche di coordinamento, organizzazione, disciplina e ausilio alla gestione delle aziende dei soci, la promozione nel campo turistico e in particolare la gestione dei fondi comunitari.

La principale attività risulta essere quella di promozione del territorio attraverso la realizzazione di Bandi di gara previsti da Progetti comunitari, la predisposizione di Fiere e l'assistenza tecnica in genere.

Dal punto di vista della Legge di Stabilità 2015 e del Piano Cottarelli si può affermare quanto segue:

- a) Delta 2000 è una società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, costituita a suo tempo (1996) su iniziativa degli enti locali nell'area del Delta del Po - Emilia Romagna delle Province di Ferrara e di Ravenna al fine di operare come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader). In buona sostanza il territorio in questione risultava eleggibile a precisi finanziamenti comunitari a condizione che si organizzasse mediante la costituzione del Gal che doveva prevedere come partner (soci) sia enti pubblici che soggetti privati.
- b) Essendo una società che opera con un organico di personale di n. 3 dipendenti a tempo indeterminato e di svariate collaborazioni professionali o a progetto, non si tratta di società da cessare in quanto "scatola vuota". Il Consiglio di amministrazione è composto di 5 membri e i relativi compensi sono stati adeguati al disposto del D.L. 78/2010.
- c) La società non ha risultati economici negativi; gli indicatori sono complessivamente positivi; non si pone quindi il problema della sua chiusura a causa dei vincoli di rendimento.
- d) La società, proprio per la sua caratterizzazione e per la sua struttura organizzativa e gestionale non è tra quelle per le quali sia stato avviato un percorso di chiusura e/o liquidazione.

- e) Nell'ambito comunale non esistono soggetti giuridici che operino con oggetti analoghi o simili dei quali il Comune possieda partecipazioni cui fare riferimento.

Il Comune di Portomaggiore con delibera consiliare dell'anno 1996 ha deciso l'adesione alla Società disponendo l'acquisto di n. 1 quota societaria aventi ciascuna il valore di euro 258,23, considerato che le finalità proprie della Società e le funzioni assolte dalla stessa sono a supporto dello sviluppo del territorio del Programma d'Area e del Parco del Delta, di cui l'Amministrazione comunale fa parte.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà della Società Delta 2000 soc. cons. a r.l..

Non si ritiene debbano essere intraprese azioni di razionalizzazione.

Per completare l'analisi si inseriscono ulteriori dati:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
7.691	4.099	1.276

Fatturato		
2011	2012	2013
61.138	89.684	19.981

Bilanci d'esercizio in sintesi di Delta 2000 Soc. cons. a r.l.:
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	8.649	5.141	6.528
C) Attivo circolante	1.108.273	1.499.003	1.432.910
D) Ratei e risconti	9.633	2.005	570
Totale Attivo	1.126.555	1.506.149	1.440.008

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	134.805	138.903	140.180
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto	52.943	61.774	70.215
D) Debiti	921.380	1.291.015	1.200.745
E) Ratei e Risconti	17.427	14.457	28.868
Totale passivo	1.126.555	1.506.149	1.440.008

Bilanci d'esercizio in sintesi di Delta 2000 soc. cons. a r.l.:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	695.152	841.600	587.975
B) Costi di produzione	662.645	809.009	558.102
Differenza	32.507	32.591	29.873
C) Proventi e oneri finanziari	-18.174	-20.362	-19.155
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	-6.000	0
E) Proventi ed oneri straordinari	-1	2.600	1
Risultato prima della imposte	14.332	8.829	10.719
Imposte	6.641	4.730	9.443
Risultato d'esercizio	7.691	4.099	1.276

2) **Acosea Impianti S.r.l.**

La società a responsabilità limitata Acosea Impianti è di proprietà del Comune di Portomaggiore per il 3,73 %.

Gli altri soci sono: Holding Ferrara Servizi Srl 72,68%; Comuni della provincia di Ferrara e Comune di Alfonsine (RA).

La Società ha per oggetto l'attività di gestione finanziaria e amministrativa delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali e specificatamente del servizio idrico integrato come definito nella legge n. 36/94 (legge Galli) - (Acquedotti, fognature e depurazioni delle acque) e nella legge regionale n.: 25/99 - Emilia Romagna, nonché strumentali alle altre attività intraprese dal soggetto gestore, così come previsto dall'art. 113 D. Lgs. 267/2000.

I beni pertinenti all'oggetto dell'attività saranno posti nella disponibilità del soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico o, se prevista la gestione separata delle reti, del gestore di quest'ultima, a fronte del pagamento di un canone, secondo quanto stabilito dal citato D. Lgs. N. 267/2000.

La Società potrà altresì provvedere alla manutenzione dei beni conferiti e alla realizzazione di impianti ed estendimenti di rete, nonché contribuire all'espletamento delle gare per l'affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza economica. La società potrà inoltre sviluppare nuove attività legate all'utilizzo della propria rete infrastrutturale anche nel campo dei servizi telematici. In relazione all'oggetto sociale la Società potrà compiere tutte le operazioni di compravendita, di credito e di locazione direttamente e/o indirettamente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, così come prestare avalli, fidejussioni od altre forme di garanzia anche a favore di terzi, persone od enti, nonché assumere, concedere e/o gestire partecipazioni ed interessenze di ogni tipo e genere in Società od aziende aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, stipulare con le medesime ogni tipo di contratto, anche di associazione e partecipare in consorzi od altri organismi associativi, con espressa esclusione delle attività di cui alle leggi n. 1/1991 e n. 385/1993.

Dal punto di vista della Legge di Stabilità 2015 e del Piano Cottarelli si può affermare quanto segue:

- a) Le motivazioni che hanno determinato l'esigenza di costituire questa società discendono dall'obbligo di individuare un soggetto gestore delle reti e degli impianti in applicazione dell'art. 113 comma 13 del TUEL, la cui disposizione è stata confermata dall'art. 23 bis comma 5 della L. 113/2008 (di conversione del d.l. 112/2008). Nello specifico, a seguito di detta normativa, l'Assemblea di Acosea S.p.A., nata dalla trasformazione del Consorzio ACOSEA, gestore del servizio idrico integrato nel territorio di 11 Comuni compreso il Comune di Portomaggiore, ha provveduto nel 2003 allo scorporo di tutti gli assets del servizio mediante costituzione di Acosea Reti Srl. Successivamente, nel 2004, il ramo gestione di Acosea Spa è stato ceduto ad Hera Spa nell'ambito del processo di fusione/scissione di Agea Spa e Acosea Spa nella medesima Hera Spa; processo quest'ultimo da cui è nata Acosea Impianti Srl, titolare di Acosea Reti Srl, che nel 2005 è stata incorporata nella medesima Acosea Impianti Srl dando vita ad un'unica società delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato.
- b) Essendo una società che opera con un organico di personale di n. 1 dipendente distaccato da un Comune Socio, non si tratta di società da cessare in quanto "scatola vuota". La forma amministrativa adottata è quella dell'Amministratore unico.
- c) La società non ha risultati economici negativi; gli indicatori sono complessivamente positivi; non si pone quindi il problema della sua chiusura a causa dei vincoli di rendimento.
- d) La società, proprio per la sua caratterizzazione e per la sua struttura organizzativa e

gestionale non è tra quelle per le quali sia stato avviato un percorso di chiusura e/o liquidazione.

- e) Nell'ambito comunale non esistono soggetti giuridici che operino con oggetti analoghi o simili dei quali il Comune possiede partecipazioni cui fare riferimento.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà della Società Acosea Impianti s.r.l..

Non si ritiene debbano essere intraprese azioni di razionalizzazione.

Per completare l'analisi si inseriscono ulteriori dati:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
364.642	884.680	1.042.818

Fatturato		
2011	2012	2013
3.330.422	3.436.838	3.453.392

Bilanci d'esercizio in sintesi di Acosea Impianti S.r.l. :
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	71.657.743	70.835.137	70.147.922
C) Attivo circolante	3.622.089	4.050.882	3.600.780
D) Ratei e risconti	4.703	20.584	5.351
Totale Attivo	75.284.535	74.906.603	73.754.053

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	42.548.372	43.093.052	43.335.870
B) Fondi per rischi ed oneri	0	64	39
C) Trattamento di	0	0	0

fine rapporto			
D) Debiti	32.700.163	31.776.723	30.381.979
E) Ratei e Risconti	36.000	36.764	36.165
Totale passivo	75.284.535	74.906.603	73.754.053

Bilanci d'esercizio in sintesi di Acosea Impianti S.r.l.:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	3.330.422	3.436.839	3.453.443
B) Costi di produzione	1.802.853	1.223.961	1.101.727
Differenza	1.527.569	2.212.878	2.351.716
C) Proventi e oneri finanziari	-939.293	-875.336	-788.248
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	74	2.729	0
Risultato prima della imposte	588.350	1.340.271	1.563.468
Imposte	223.708	455.591	520.650
Risultato d'esercizio	364.642	884.680	1.042.818

3) **S.I.PRO. Agenzia per lo sviluppo S.p.A.**

La società per azioni S.I.PRO - Agenzia provinciale per lo sviluppo è di proprietà del Comune di Portomaggiore per lo 0,332 %.

Gli altri soci sono: Provincia di Ferrara 23,70%; Comune di Ferrara 44,98%; gli altri Comuni ed enti privati della provincia di Ferrara.

La società ha per oggetto l'attuazione delle linee di pianificazione e di programmazione economica degli Enti Locali ferraresi, operando nell'ambito delle scelte degli Enti Locali e di quelle regionali.

Essa persegue finalità di interesse generale consistenti in particolare nella formazione di nuove fonti di occupazione e di redditi. In tale ambito essa provvede a studiare, promuovere ed attuare iniziative finalizzate a favorire l'incremento, in quantità ed in forza lavoro impiegata, degli insediamenti produttivi nell'intero territorio provinciale, anche assumendo la gestione d'interventi sostenuti da fondi comunitari, nazionali, regionali e locali.

La Società potrà essere destinataria di specifici incarichi d'assistenza tecnica agli Enti Locali ferraresi per lo sviluppo delle attività produttive, per agevolare le procedure d'insediamento di nuove unità locali, per arricchire la dotazione infrastrutturale dei territori interessati, per aumentare le possibilità d'accesso a fondi comunitari, nazionali e regionali destinati allo sviluppo locale.

La società è stata costituita con atto pubblico il 17/11/1975 a cui il Comune di Portomaggiore ha aderito acquisendo n. 356 azioni ordinarie del valore nominale di euro 18.387,40. Le motivazioni che hanno determinato l'esigenza di dar vita alla società sono da ricercare nella necessità di favorire lo sviluppo economico ed imprenditoriale della provincia di Ferrara, con particolare attenzione alle problematiche della innovazione del sistema infrastrutturale e produttivo, della valorizzazione delle risorse e dei potenziali endogeni sul territorio.

Dal punto di vista della Legge di Stabilità 2015 e del Piano Cottarelli si può affermare quanto segue:

- a) Il Comune di Portomaggiore ha deciso di entrare nella compagine societaria di Sipro Spa al fine di concorrere, assieme ad altre realtà istituzionali ed economiche della provincia di Ferrara, alla realizzazione di un programma di ampliamento e valorizzazione delle attività produttive dell'intero territorio provinciale. Infatti, mentre al momento della sua costituzione Sipro ha operato soprattutto per favorire, attraverso interventi di urbanizzazione, insediamenti produttivi nell'area di Ostellato, successivamente, sia con l'adesione di tutti gli Enti locali ferraresi, compresa l'Amministrazione provinciale, sia con la partecipazione della C.C.I.A.A. e di importanti istituti di credito (Casse di Risparmio di Ferrara e di Cento e Banca Antoniana Popolare Veneta), ha esteso la sua capacità di intervento su tutto il territorio provinciale divenendo, anche in forza di significativi finanziamenti regionali e comunitari, punto di riferimento per insediamenti produttivi in aree di urbanizzazione pubblica.
- b) Essendo una società che opera con un organico di personale di n. 13 dipendenti, non si tratta di società da cessare in quanto "scatola vuota". La forma amministrativa adottata è quella del Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 amministratori.
- c) La società non ha risultati economici negativi; gli indicatori sono complessivamente positivi; non si pone quindi il problema della sua chiusura a causa dei vincoli di rendimento.
- d) La società, proprio per la sua caratterizzazione e per la sua struttura organizzativa e gestionale non è tra quelle per le quali sia stato avviato un percorso di chiusura e/o liquidazione.
- e) Nell'ambito comunale non esistono soggetti giuridici che operino con oggetti analoghi o simili dei quali il Comune possieda partecipazioni cui fare riferimento.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà della Società S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.a..

Non si ritiene debbano essere intraprese azioni di razionalizzazione.

Per completare l'analisi si inseriscono ulteriori dati:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
33.980	83.095	18.937

Fatturato		
2011	2012	2013
467.830	3.190.324	1.384.642

Bilanci d'esercizio in sintesi di S.I.PRO Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A.:
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	9.008.126	9.484.710	9.226.910
C) Attivo circolante	14.079.353	12.951.876	10.906.628
D) Ratei e risconti	32.096	37.448	58.107
Totale Attivo	23.119.575	22.474.034	20.191.645

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	8.446.149	8.529.245	8.548.179
B) Fondi per rischi ed oneri	0	30.000	50.000
C) Trattamento di fine rapporto	157.296	191.415	224.556
D) Debiti	14.516.130	13.720.700	11.347.061
E) Ratei e Risconti	0	2.674	21.849
Totale passivo	23.119.575	22.474.034	20.191.645

Bilanci d'esercizio in sintesi di S.I.PRO Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A.:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	921.089	3.420.166	2.970.501
B) Costi di produzione	474.913	3.104.811	2.553.824
Differenza	446.176	315.355	416.677
C) Proventi e oneri finanziari	17.580	-71.156	-262.050
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	-301.773	10.970	-1.522
Risultato prima della imposte	161.983	255.169	153.105
Imposte	128.003	172.074	134.168
Risultato d'esercizio	33.980	83.095	18.937

4) **Lepida S.p.a.**

La Società per azione Lepida è di proprietà del Comune di Portomaggiore per lo 0,0016 %.

E' stata costituita dalla Regione Emilia Romagna e dalla stessa partecipata per una quota pari al 99,29%; altri soci sono i diversi Comuni, Unioni di Comuni e Province della Regione Emilia-Romagna ed altri Enti Pubblici.

Con la L.R. 11/2004, la Regione Emilia Romagna, infatti, ha istituito (art. 9) la rete regionale a banda larga delle Pubbliche Amministrazioni dedicata ai collegamenti telematici tra le P.A. regionali (Regione, Comuni, Unioni di Comuni, Province, Università, Asl) a cui è stata assegnata la denominazione "Lepida".

Per realizzare la rete Lepida, la Regione e gli enti locali hanno stipulato tra il 2003 e il 2005 Accordi di Programma Quadro. In particolare, si è concordato che la rete Lepida fosse realizzata nel territorio regionale in due fasi successive. La prima, totalmente a carico della Regione, volta ad attuare sull'intero territorio regionale le dorsali principali in fibra ottica, atte a consentire un punto di collegamento con ogni area comunale. La seconda fase, definita "di realizzazione delle MAN", il cui obiettivo è di creare una rete telematica a scala urbana direttamente connessa con quella regionale, realizzata con il

contributo finanziario di tutti gli enti interessati e con il coordinamento diretto della Regione.

In questo quadro, la Regione, ai sensi dell'art. 3 della succitata L.R. 11/2004, ha autorizzato con propria delibera n. 1080/2007 la costituzione della società Lepida Spa a capitale interamente pubblico (art. 10, comma 4, L.R. 11/2004).

Il 16/12/2008, la società Lepida, il cui capitale (Euro 18.000.000) all'atto della sua costituzione era stato interamente sottoscritto dalla Regione, ha deliberato un ulteriore aumento di 500.000 Euro, mediante emissione di 500 azioni ordinarie del valore nominale di 1.000 Euro cadauna, al fine di consentire agli enti pubblici della regione di diventare soci di Lepida Spa, attraverso la sottoscrizione di una azione.

La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività, rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella Società, concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 11/2004:

- I. realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; di affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete;
- II. fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per fornitura di servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la trasmissione dati su protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente inerenti alla trasmissione dei dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la configurazione di reti private virtuali (VPN);
- III. realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN) integrate nella rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge regionale n. 11/2004, per il collegamento delle sedi degli enti della regione, intendendosi per realizzazione e manutenzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di: pianificazione delle MAN; la progettazione; l'appalto per l'affidamento dei lavori; la costruzione; la messa in esercizio; la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- IV. fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi;
- V. fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale, come previsto dall'art. 9 comma 8 lettera b) della legge regionale n. 11/2004, e svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività), garantendo i livelli di servizio e di sicurezza previsti dalle regole tecniche dell'SPC; eventuale connessione con la rete GARR della ricerca; eventuale interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione;
- VI. fornitura in accordo con i soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;
- VII. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la

- realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna;
- VIII. realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia TETRA ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della Regione Emilia-Romagna colta agli interventi di emergenza e opportunamente collegata alla rete ai sensi dell'art. 9 comma 1, intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le attività di pianificazione della rete, progettazione, appalto, costruzione e collaudo, messa in esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare l'erogazione dei servizi, monitoraggio delle prestazioni di rete;
- IX. fornitura di servizi sulla rete radiomobile ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della Regione volta agli interventi di emergenza e opportunamente collegata alla rete ai sensi dell'art. 9 comma 1, intendendosi per fornitura di servizi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il centro di gestione della rete, la gestione degli utenti, il coordinamento e l'integrazione per lo sviluppo delle applicazioni funzionali agli utenti della rete; Help Desk di supporto alle categorie di utenti;
- X. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, i.e. a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, Internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage, server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di Help Desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software applicativi gestionali in modalità ASP;
- XI. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'art. 7 della stessa legge quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: piattaforma tecnologica di servizio per la cooperazione applicativa; piattaforma tecnologica per l'identificazione, l'autenticazione e l'accesso; Data Service; servizi per la multicanalità, la multimedialità, la videocomunicazione, il digitale terrestre; per la formazione ai cittadini e alle imprese; servizi per la riduzione del knowledge divide e servizi derivanti dalla ricerca e sviluppo applicata dell'innovazione della pubblica amministrazione; servizi per la gestione dei documenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dematerializzazione, archiviazione digitale e cartacea, distribuzione, storicizzazione finalizzati allo sviluppo e gestione del polo archivistico regionale; intendendosi per fornitura di servizi la gestione della domanda per l'analisi dei processi, la definizione degli standard di interscambio delle informazioni, la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi, il program e project management, la verifica di esercibilità, il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati, il monitoraggio dei livelli di servizio;

La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa contenuta nelle leggi speciali, in particolare in tema di attività finanziaria, ovvero riservata ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. Fra le suddette operazioni a carattere accessorio e strumentale, che non possono comunque essere svolte nei confronti del pubblico dei consumatori e degli utenti, si intendono comprese, a titolo esemplificativo:

- la acquisizione, detenzione e gestione – non finalizzate alla alienazione né esercitate nei confronti di terzi con carattere di professionalità – di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese;

- la assunzione di mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte di banche o istituzioni creditizie;

la prestazione di garanzie, reali o personali, anche a favore di terzi.

Sono invece escluse dall'oggetto, e non possono essere esercitate, neppure in via non prevalente, le attività riservate ai sensi di legge agli intermediari finanziari ed in particolare l'erogazione del credito al consumo, la locazione finanziaria e le attività di factoring.

Dal punto di vista della Legge di Stabilità 2015 e del Piano Cottarelli si può affermare quanto segue:

- a) Il Comune di Portomaggiore, con delibera consiliare n. 86 del 26-11-2009 ha acquisito una quota di partecipazione in Lepida spa (del valore nominale di euro 1.000,00) e con successivo provvedimento consiliare n. 25 in data 08.07.2013, ha aderito alla "Nuova Convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della **"Community Network Emilia-Romagna"**, scadente il prossimo 30 giugno 2018. Detta adesione consente:
- di partecipare compiutamente agli obiettivi di realizzazione della rete telematica regionale ed in particolare alla costituzione delle reti locali (LAN e MAN);
 - di usufruire dei vantaggi relativi alla erogazione di servizi forniti dalla Società per i soli Soci.
- b) Essendo una società che opera con un organico di personale di n. 72 dipendenti, non si tratta di società da cessare in quanto "scatola vuota". La forma amministrativa adottata è quella del Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 amministratori.
- c) La società non ha risultati economici negativi; gli indicatori sono complessivamente positivi; non si pone quindi il problema della sua chiusura a causa dei vincoli di rendimento.
- d) La società, proprio per la sua caratterizzazione e per la sua struttura organizzativa e gestionale non è tra quelle per le quali sia stato avviato un percorso di chiusura e/o liquidazione.
- e) Nell'ambito comunale non esistono soggetti giuridici che operino con oggetti analoghi o simili dei quali il Comune possieda partecipazioni cui fare riferimento.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà della Società Lepida S.p.a..

Non si ritiene debbano essere intraprese azioni di razionalizzazione.

Per completare l'analisi si inseriscono ulteriori dati:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
142.412	430.829	208.798

Fatturato		
2011	2012	2013
17.268.339	15.444.611	18.439.440

Bilanci d'esercizio in sintesi di Lepida S.p.a.:
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	14.884.142	13.897.367	31.431.700
C) Attivo circolante	15.283.583	16.928.420	19.412.210
D) Ratei e risconti	129.196	21.829	89.607
Totale Attivo	30.296.921	30.847.616	50.933.517

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	18.765.043	19.195.874	36.604.673
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto	323.498	449.014	852.070
D) Debiti	10.723.408	10.694.128	12.807.532
E) Ratei e Risconti	484.972	508.600	669.242
Totale passivo	30.296.921	30.847.616	50.933.517

Bilanci d'esercizio in sintesi di Lepida S.p.a.:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	17.328.559	15.835.751	18.861.222
B) Costi di produzione	16.881.445	15.134.742	17.528.976
Differenza	447.114	701.009	1.332.246
C) Proventi e oneri	8.810	7.182	-45.371

finanziari			
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	1	31.232	-511.340
Risultato prima della imposte	455.925	739.423	775.535
Imposte	313.513	308.594	566.737
Risultato d'esercizio	142.412	430.829	208.798

5) Secif s.r.l.

Secif s.r.l. è la società costituita da Soelia S.p.a. nell'anno 2002 per la gestione dei servizi cimiteriali e dei servizi di polizia mortuaria come società operativa di Soelia per quanto concerne i cimiteri del comune di Argenta.

Con delibera di C.C. n. 88 del 14.04.2004 si è autorizzato l'ingresso del Comune di Portomaggiore nella società interamente pubblica SECIF S.r.l. mediante l'acquisto dall'unico socio Soelia S.p.A. - società patrimoniale del Comune di Argenta partecipata dall'ente locale al 100% - di azioni corrispondenti ad una quota del 25% del capitale sociale., disponendo di affidare fino al 31.12.2015 alla società "SECIF S.r.l." la gestione dei servizi pubblici in ambito cimiteriale in conformità al modello di gestione "in house" disciplinato dall'articolo 113, comma 5 lettera c) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Attualmente gestisce i medesimi servizi in house providing per i comuni successivamente entrati nella compagine sociale: Portomaggiore, Ostellato, Fiscaglia e Molinella (attraverso la società Molinella Futura s.r.l. totalmente partecipata dal comune di Molinella)

La società è partecipata come segue:

- SOELIA S.p.a. al 60,45%,
- COMUNE DI PORTOMAGGIORE al 12,54%
- COMUNE DI OSTELLATO al 8,36%
- COMUNE DI FISCAGLIA al 12,36%
- MOLINELLA FUTURA S.R.L. AL 6,29%

Dal punto di vista della Legge di Stabilità 2015 e del Piano Cottarelli si può affermare quanto segue:

a) La società opera gestendo servizi connessi con le funzioni istituzionali del comune cui fa riferimento la Tabella III 1 del "Piano Cottarelli" che richiama espressamente i Servizi cimiteriali. La Gestione di questo servizio da parte del Comune di Portomaggiore è affidata alla società attraverso il modello dell'in house providing.

b) Essendo società partecipata al 12,54% non si pone il problema della micropartecipazione.

c) Essendo una società che opera con un organico di personale di n. 15 dipendenti non si tratta di società da cessare in quanto "scatola vuota". Il sistema di amministrazione è stato variato in data 11/09/2014 con la nomina di un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione uscente.

d) La società non ha risultati economici negativi; gli indicatori sono complessivamente positivi; non si pone quindi il problema della sua chiusura a causa dei vincoli di rendimento.

e) La società, proprio per la sua caratterizzazione e per la sua struttura organizzativa e gestionale non è tra quelle per le quali sia stato avviato un percorso di chiusura e/o liquidazione.

f) Nell'ambito comunale non esistono soggetti giuridici che operino con oggetti analoghi o simili dei quali il comune possieda partecipazioni cui fare riferimento

g) Per quanto concerne il bacino di intervento della società va rilevato che Secif rappresenta già un esempio efficace di aggregazione territoriale in quanto rivolta alla gestione dei servizi cimiteriali per conto di diversi comuni.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di Secif s.r.l..

Si ritiene di intraprendere azioni di razionalizzazione per il contenimento dei costi di funzionamento.

Per completare l'analisi si inseriscono ulteriori dati:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
1.421	3.196	3.440

Fatturato		
2011	2012	2013
1.373.674	1.213.844	1.258.497

Bilanci d'esercizio in sintesi di Secif S.r.l.:

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	254.778	230.865	265.048

C) Attivo circolante	973.087	972.104	907.881
D) Ratei e risconti	7.016	6.349	6.653
Totale Attivo	1.238.162	1.209.318	1.179.582

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	83.438	86.632	90.073
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto	104.877	129.185	154.953
D) Debiti	1.049.847	993.501	934.195
E) Ratei e Risconti	0	0	361
Totale passivo	1.238.162	1.209.318	1.179.582

Bilanci d'esercizio in sintesi di Secif S.r.l.:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	1.393.515	1.233.768	1.270.951
B) Costi di produzione	1.306.394	1.175.391	1.192.670
Differenza	87.121	58.377	78.281
C) Proventi e oneri finanziari	-41.568	-41.680	-44.726
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	-1.285	13.544	769
Risultato prima della imposte	44.268	30.241	34.324
Imposte	42.847	27.045	30.884
Risultato d'esercizio	1.421	3.196	3.440

Strade s.r.l.

Strade S.r.l., società a capitale interamente pubblico, avente ad oggetto la gestione del servizio strade ed attività affini è stata costituita fra Soelia S.p.A. ed il Comune di Portomaggiore con atto notarile Rep. 5950 del 06/02/2004, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 11/02/2004 al n. 461, ed iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Ferrara il 17/02/2004 al n. 01615180385, con capitale sociale pari a € 10.000,00.

Con atto notarile rep. 11314-4722, in data 16/04/2007, si è perfezionato l'ingresso nella compagine sociale del Comune di Ostellato con una partecipazione del 10%, a seguito di cessione di quote da parte di Soelia S.p.a. e del Comune di Portomaggiore per il 5% cadauno.

Con delibera C.C. 32 del 29.07.2013 è stata approvata la ripartizione delle partecipazioni della Società Strade S.r.l. in proporzione al numero degli abitanti, come previsto dall'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, riformulato a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 98/2011, convertito in L. 111 del 15/7/2011 (Soelia S.p.a 54,30%, Comune Portomaggiore 29,93%, Comune Ostellato 15,77%), recependo l'ipotesi approvata dall'Assemblea dei soci di Strade S.r.l. in data 30.04.2012.

Il suddetto riproporzionamento è stato approvato da tutti gli enti soci e si è in attesa del perfezionamento dell'atto notarile.

Con Riferimento al Comune di Portomaggiore, Strade S.r.l.:

- gestisce, mediante la forma dell'affidamento "in house providing", il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione, contratto sottoscritto con S.P. n. 819 del 08.03.2007, con scadenza al 31.01.2017;
- ha gestito fino al 30.09.2013 il servizio di manutenzione ordinaria della viabilità comunale, contratto sottoscritto con S.P. n. 890 del 17.04.2008, scaduto il 31.12.2011, prorogato con delibere G.C. 64 del 21.08.2012 e 115 del 18.12.2012, per le motivazioni nelle stesse riportate.
- Dal 01/10/2013, a seguito della scadenza dei contratti di servizio per la manutenzione della rete stradale nei due comuni soci, non rinnovati, la società, amministrata da un'amministrazione unica, gestisce unicamente il servizio di gestione pubblica illuminazione nel Comune di Portomaggiore avvalendosi di Soelia con la quale ha stipulato un contratto.

Essa è attualmente partecipata come segue:

SOELIA S.P.A. 59,30%

COMUNE DI PORTOMAGGIORE 29,93%

COMUNE DI OSTELLATO 15,77%

Dal punto di vista della Legge di Stabilità 2015 e del Piano Cottarelli si può affermare che la società Strade, data la sua attuale struttura organizzativa e gestionale è tra quelle per le quali verrà avviato rapidamente un percorso di scioglimento e liquidazione da parte dei soci.

E' intenzione dell'amministrazione dismettere la proprietà della Società Strade S.r.l.

Per completare l'analisi si inseriscono ulteriori dati:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
-47.570	3.593	2.061

Fatturato		
2011	2012	2013
1.469.686	1.380.979	862.095

Bilanci d'esercizio in sintesi di Strade S.R.l.:
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	92.561	66.773	16.990
C) Attivo circolante	929.462	924.168	772.521
D) Ratei e risconti	0	49.221	7.817
Totale Attivo	1.074.368	1.040.162	797.328

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	53.115	56.707	58.768
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto	109.667	125.512	0
D) Debiti	911.586	857.943	738.560
E) Ratei e Risconti	0	0	0
Totale passivo	1.074.368	1.040.162	797.328

Bilanci d'esercizio in sintesi di Strade S.r.l.:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	1.471.171	1.384.033	872.477
B) Costi di produzione	1.515.645	1.371.989	873.799
Differenza	-44.474	12.044	-1322
C) Proventi e oneri finanziari	-12.132	-5.304	-10.940
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	-1.109	-547	9.286
Risultato prima della imposte	-57.715	6.193	-2.976
Imposte	-10.145	2.600	-5.037
Risultato d'esercizio	-47.570	3.593	2.061

6) Area S.P.A.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 31.01.2000 fu approvata l'adesione di questo Comune al Consorzio Aziendale d'Igiene Ambientale e Servizi Polivalenti (Consorzio Area) con sede a Copparo, approvando altresì la convenzione e lo statuto. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 148 del 30.11.2000, si approvava la bozza di statuto che con atto del notaio Zecchi rep. 13050/5356 del 12.03.2001, ai sensi dell'art 5 della Legge 267/2000, trasformava il Consorzio Area di Copparo in Società per azioni assumendo la denominazione di Area S.p.A., operando in continuità rispetto all'attività del precedente Consorzio Area.

Con delibera di consiglio comunale n. 11 del 20/02/2007 è stato affidato in house providing ad Area S.p.a il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato strade, svuotamento cestini e diserbo cordoli fino al 31.12.2013.

Con delibera di consiglio comunale n. 12 del 20/02/2007 è stato affidato in house providing ad Area S.p.a il servizio di derattizzazione, disinfestazione e lotta integrata alla zanzara tigre fino al 31.12.2013.

Con delibera di consiglio comunale n. 6 del 24/02/2014 è stato affidato in house providing ad Area S.p.a il servizio di manutenzione verde pubblico, disinfestazione, derattizzazione e dezanarizzazione, nonché attività complementari al SGRU fino al 31.12.2017.

Essa è attualmente partecipata come segue:

- COMUNE DI BERRA al 5,80%
- COMUNE DI CODIGORO al 12,70%
- COMUNE DI COPPARO al 17,40%
- COMUNE DI FISCAGLIA al 10,08%
- COMUNE DI FORMIGNANA al 2,66%
- COMUNE DI GORO al 3,79%
- COMUNE DI IOLANDA DI SAVOIA al 3,34%
- COMUNE DI LAGOSANTO al 4,04%
- COMUNE DI MASI TORELLO al 2,26%
- COMUNE DI MESOLA al 7,28%
- COMUNE DI OSTELLATO al 6,83%
- COMUNE DI PORTOMAGGIORE al 11,60%
- COMUNE DI RO al 3,95%
- COMUNE DI TRESIGALLO al 4,47%
- COMUNE DI VOGHIERA al 3,80%

Area SP.A. gestisce in house i seguenti servizi:

La cura del verde pubblico e l'attività di disinfestazione, derattizzazione e dezanarizzazione riveste particolare importanza per l'amministrazione comunale.

Il servizio di gestione del verde pubblico presente sul territorio comunale comprende,

in particolare, la rasatura periodica delle aree a verde, la pulizia delle aree a verde, l'irrigazione periodica delle aree a verde nel periodo di siccità la rimozione delle erbe infestanti nei vialetti e nei percorsi pedonali, la potatura delle siepi presenti su aree pubbliche, nonché interventi specifici di potatura degli alberi.

Il correlato servizio di disinfestazione prevede un'attività di lotta alle zanzare (sia nello stato larvale che in quello adulto), azioni mirate per la derattizzazione di siti pubblici ed interventi di disinfestazione mirati.

Il servizio deve essere gestito in stretta collaborazione con il Settore Tecnico al fine di coordinare nel modo più opportuno le varie attività che appartengono ai vari ambiti di intervento.

Dal punto di vista della Legge di Stabilità 2015 e del Piano Cottarelli si può affermare quanto segue:

- a) AREA s.p.a. gestisce in house providing diversi servizi connessi alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani per conto del Comune di Portomaggiore ed un servizio a rete di rilevanza economica per Atersir.
- b) La società opera gestendo servizi connessi con le funzioni istituzionali del Comune cui fa riferimento la Tabella III . 1 del "Piano Cottarelli" che richiama, tra le altre, espressamente le funzioni sopra descritte affidate ad AREA s.p.a.. La gestione di questi servizi da parte del Comune è affidata alla società attraverso il modello dell'in house providing. Tale affidamento ha trovato riscontro nella relazione approvata dalla Giunta comunale con delibera n. 137 del 24.12.2013, ai fini di quanto previsto dall'art. 34 del d.l. 179/2012 sopra citata, nella quale sono state delineate le motivazioni per le quali l'affidamento in house risulta coerente con l'ordinamento comunitario.

Tale relazione trova ulteriore e maggiore conferma in rapporto a quanto previsto dalla Direttiva comunitaria 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 citata e grazie alla interpretazione da ultimo resa dal Consiglio di Stato, anch'essa citata, sulla immediata applicabilità delle disposizioni recate dall'art. 12 della direttiva medesima, per quanto qui di interesse.

- c) Essendo società partecipata al 11,60% dal Comune di Portomaggiore non si pone il problema della micro partecipazione;
- c) Essendo una società che opera con un organico di personale di n. 197 dipendenti non si tratta di società da cessare in quanto "scatola vuota". Il numero dei dirigenti è 1 e dei dipendenti non dirigenti è 196; il Consiglio di partecipazione è composto di 3 membri.
- d) La società non ha risultati economici negativi; gli indicatori sono complessivamente positivi ed anche il bilancio consolidato ha avuto risultati positivi; non si pone quindi il problema della sua chiusura a causa dei vincoli di rendimento.
- e) La società, proprio per la sua caratterizzazione e per la sua struttura organizzativa e gestionale non è tra quelle per le quali sia stato avviato un percorso di chiusura e/o liquidazione.
- f) Nell'ambito comunale non esistono soggetti giuridici che operino con oggetti analoghi o simili dei quali il Comune possieda partecipazioni cui fare riferimento.
- g) Per quanto concerne il bacino di intervento della società la definizione dell'ambito territoriale di gestione del servizio è attribuita alla competenza di Atersir in coerenza con le disposizioni da ultimo recate dal d.l. 133/2014 convertito in legge

164/2014 e comunque tenuto conto che il contratto di servizio attualmente in essere avrà scadenza al 31.12.2024.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di Area S.p.a.

Sono attualmente in corso iniziative, assunte in coerenza con quanto indicato da Atersir, per verificare la realizzabilità di una società unica a livello provinciale o, quanto meno, la creazione di un'azienda a livello sub provinciale che aggreghi la maggior parte dei Comuni ferraresi per la gestione del servizio rifiuti urbani in house providing. Il processo politico intrapreso ha lo scopo di valutare un percorso di unificazione fra AREA SpA e CMV SERVIZI Srl (azienda a totale controllo pubblico, attiva nell'alto ferrarese) al fine di veder riorganizzate, in un alveo sub-provinciale, le attività di servizio pubblico di gestione dei rifiuti e quelle inerenti la gestione degli impianti di trattamento e smaltimento accluse a quelle energetiche. Contestualmente si dovrà provvedere, come riportato al punto successivo da parte dei soci AREA SpA e CMV SERVIZI Srl, alla messa in liquidazione della società consortile TERRACQUA AMBIENTE, costituita il 27/12/2011, avente ad oggetto l'istituzione di una organizzazione comune per lo svolgimento, la gestione, lo sviluppo, il consolidamento e la valorizzazione dei servizi inerenti il ciclo integrato dei rifiuti urbani come disciplinato dalla legislazione nazionale e regionale vigente nel territorio dei Comuni di Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Fiscaglia, Formignana, Goro, Jolanda Di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Mirabello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Sant'Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera della Provincia di Ferrara, in quanto superata nei fatti e nelle condizioni. Il beneficio complessivo che si determinerà nell'attivazione di un processo di semplificazione ed aggregazione di ambito sub-provinciale è da prevedersi:

- sia nel miglior esercizio dell'attività di raccolta e di modellizzazione del progetto societario, in aderenza alle politiche regionali, con la conferma della volontà di garantire e migliorare le condizioni igienico-sanitarie nei confronti sia degli utenti e sia delle aree urbane ed ambientali, di controllare in maniera ottimale l'intero flusso di rifiuti prodotti (interni ovvero in privativa e esterni ovvero abbandoni sul territorio), di migliorare l'estetica e l'impatto urbanistico, di massimizzare la raccolta differenziata, la soddisfazione dei clienti e dei lavoratori (sicurezza, sistema contrattuale, limitazioni, etc...), di minimizzare i costi del servizio, di garantire un'equa ripartizione dei costi dei servizi (introduzione di sistemi di tariffa puntuale), di minimizzare l'impatto ambientale del servizio e sul traffico e massimizzare i servizi per ciascuna categoria di utenze (fruibilità);
- sia nella costruzione di una piattaforma industriale di gestione dei trattamenti e degli smaltimenti, collegando alla stessa tutti gli aspetti collegati alla commercializzazione dell'energia, contatto con i clienti, nuovi processi industriali.

Modalità e tempi di attuazione:

Il percorso che si provvederà ad attuare dovrà completarsi civilisticamente entro il corrente anno per la parte collegata alla scissione ed entro la metà dell'anno 2016 per la parte collegata alla fusione, dando origine a due distinti soggetti, con le capacità di cui sopra; come risulta ovvio da quanto sopra descritto, tali condizioni consentiranno a tutti i restanti comuni della provincia di Ferrara di poter accedere sia all'una che

all'altra azienda, consolidando, in questo modo, anche le scelte che oggi stanno compiendo 21 comuni della provincia verso un modello comunitario di gestione dei propri servizi ambientali ed energetici.

Bilanci d'esercizio in sintesi di Area spa:

Stato patrimoniale

Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	11.700.405	10.796.918,00	10.770.697
C) Attivo circolante	17.084.911	14.780.036	16.525.467
D) Ratei e risconti	456.332,00	383.102	728.326
Totale Attivo	29.241.648	25.960.056	28.024.490

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	3.751.741	3.864.896	4.055.305,00
B) Fondi per rischi ed oneri	2.575.658,00	3.004.717,00	2.212.106,00
C) Trattamento di fine rapporto	728.566,00	681.112	711.028,00
D) Debiti	22.062.735,00	18.302.418	20.915.224,00
E) Ratei e Risconti	122.948,00	106.913,00	130.827,00
Totale passivo	29.241.648	25.960.056	28.024.490,00

Bilanci d'esercizio in sintesi di Area spa

Conto economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	33.717.458	31.864.590	31.889.070
B) Costi di produzione	32.056.596	31.560.050	31.310.774
Differenza	1.660.862	304.540	578.296
C) Proventi e oneri finanziari	-158.320	-130.608	-152.073
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari		6.241,00	0

Risultato prima della imposte	1.502.542	180.173	426.223
Imposte	845.537	67.016	377.109
Risultato d'esercizio	657.005	113.157	49.114

PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL TRAMITE DI AREA S.P.A.

1) Terre Acque Ambiente soc. consortile s.r.l.

Si tratta di una società consortile a responsabilità limitata costituita il 27/12/2011 che ha per oggetto esclusivo l'istituzione di una organizzazione comune per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività dei soci, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo la gestione, sviluppo, consolidamento e valorizzazione dei servizi inerenti il ciclo integrato dei rifiuti urbani come disciplinato dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

Attualmente la società è partecipata come segue:

- SOELIA S.p.a. al 11,2%
- AREA S.p.a. Copparo al 49,7%
- CMV Servizi S.p.a. Cento al 39,1%

Dal punto di vista della Legge di Stabilità 2015 e del Piano Cottarelli va puntualizzato che la società consortile, nata per essere affidataria in house dei servizi di gestione dei rifiuti, non ha mai sviluppato la sua attività ed è tra quelle per le quali è stato attivato un percorso di scioglimento e liquidazione da parte dei soci, come riportato al capitolo precedente relativo ad Area S.p.a.

Come già affermato poc'anzi, è intenzione dell'amministrazione dismettere rapidamente la proprietà della Società Terre Acqua Ambiente S.r.l. per il tramite di AREA Spa.

2) DELTA WEB

Il Comune di Portomaggiore, partecipa congiuntamente ai comuni di Berra, Codigoro, Copparo, Fiscaglia, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, Ro, Tresigallo e Voghiera, tutti in Provincia di Ferrara, al Capitale Sociale, pari a Euro 5.579.100,00, di **AREA. s.p.a. "Azienda Recupero Energia Ambiente"**, Via A.Volta, 26/A - Copparo (Fe), C.F. e P.IVA: 01004910384 iscritta al Registro Imprese di Ferrara al n. 01004910384, la quale è una società a totale capitale pubblico ed è quindi da considerarsi società "in house", operativa nel settore gestione del ciclo rifiuti ad essa affidato dall'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (nel suo ruolo di ente di governo) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (codice unico ambientale) in vigore dal 29/4/2006.

A sua volta **AREA. s.p.a.** (in house partecipata dal Comune di Portomaggiore con una quota di pari al 9,60%, operativa nelle fasi della raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani [RSU], sempre ai sensi del D.Lgs. 152/2006), **partecipa al capitale di Delta Web s.p.a., a partecipazione indiretta totalitaria comunale.**

A sua volta Delta Web s.p.a. è operativa nelle infrastrutture in fibra ottica e rete radio a superamento dei livelli digitali, che si rivolge principalmente all'utenza dei Comuni soci, oltre che agli stessi, ed ad utenti privati e pubblici in *extra moenia*.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 28/11/2014 si è approvata la Relazione riportante le motivazioni che giustificano l'introduzione del rapporto di interorganicità di DELTA WEB e AREA S.p.A., ed ai loro comuni soci nella quale si evidenzia come l'attività di DELTA WEB e, pertanto, le infrastrutturazioni in fibre ottiche e la rete radio a superamento del digital divide, sia da considerarsi servizi pubblico locale di rilevanza economica, evidenziando inoltre che:

- il Comune di Portomaggiore partecipa direttamente al capitale del AREA. S.p.A. con sede legale in in Copparo (FE);
- detta società è a totale capitale pubblico in delegazione interorganica (così detta, ricorrendo ad un felice idioma anglosassone, in house);
- sul così detto controllo analogo da applicarsi alle società in house dalla precedente giurisprudenza di derivazione comunitaria (sentenza Corte di Giustizia U.E., Teckal del 19/11/1999, causa C-107/98), sussistono ora le novellate direttive appalti 2014/25/UE settori speciali, Art. 28 (Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici), alla quale il servizio idrico integrato appartiene, 2014/24/UE settori ordinari, Art. 12 (Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico), e 2014/23/UE sulle concessioni (servizio idrico escluso), pubblicate in GUUE il 28/3/2014;
- le direttive citate introducono, tra l'altro, inediti presupposti quantitativi per l'affidamento dei servizi pubblici locali in house, all'interno degli articoli citati nella precedente capoverso, con particolare riferimento alla possibilità che una Pubblica Amministrazione eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi anche attraverso una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice, così come specificatamente accade per il Comune di Portomaggiore con riferimento alla società DELTA WEB S.p.A.;

Al fine di estendere il controllo analogo anche alla partecipata indiretta DELTA WEB S.p.A. in coerenza con quanto previsto dalla citata direttiva comunitaria, con la succitata deliberazione sono state approvate talune modifiche agli Statuti di AREA S.p.A., e di DELTA WEB S.p.A. tra le quali anche quella afferente l'integrazione dell'oggetto sociale e le previsioni sul controllo analogo, anche indiretto, sulla medesima società DELTA WEB S.p.A..

Il percorso che ha condotto alla creazione del rapporto di interorganicità tra DELTA WEB S.p.A. ed i comuni soci di AREA s.p.a., si è concluso in data 04/02/2015 con l'approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Assemblea di Delta Web.

AREA. s.p.a. è attratto alle previsioni dell'art. 12, §§ 3 e 5 della direttiva 2014/24/CE.

In conclusione si può osservare che:

- come evidenziato nei paragrafi precedenti, sussistono i presupposti di diritto per qualificare l'attività di cui trattasi come servizio pubblico locale di rilevanza economica;
- è stato creato il rapporto di interorganicità tra Delta Web s.p.a. ed i comuni soci di AREA s.p.a., ai sensi di quanto previsto dalla nuova direttiva comunitaria sugli appalti pubblici approvata dal Parlamento europeo il 26/02/2014 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale europea il 28/03/2014;
- la norma succitata stabilisce che l'amministrazione pubblica può esercitare il controllo sull'organismo affidatario per mezzo di una persona giuridica diversa,

a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice; questo è ciò che è accaduto per Delta Web s.p.a. nei rapporti con i comuni soci di AREA s.p.a. a seguito delle modifiche coerentemente apportate agli statuti delle tre società, con l'introduzione del cosiddetto "controllo analogo indiretto";

- il soggetto titolare del servizio di telecomunicazioni è ogni Comune socio di AREA. s.p.a.;
- che il soggetto titolare dell'esercizio del servizio di cui trattasi è AREA. s.p.a. che a livello infragruppo si avvalgono di Delta Web s.p.a. a partecipazione pubblica totalitaria indiretta;
- il soggetto di filiera del servizio di cui trattasi e proprietario delle connesse infragruppo a rete è Delta Web s.p.a.
- in virtù di quanto sopra espresso, sussistono attualmente tutti gli elementi per consentire al Comune di Portomaggiore di procedere all'affidamento diretto in house del servizio in argomento.

GLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Tenuto conto di quanto esposto in precedenza si tratta quindi di definire eventuali interventi nei quali il comune può, da un lato, snellire il parco societario come richiesto dalla norma, ma anche confermare, dando le adeguate motivazioni, le partecipazioni dirette o indirette in quelle società che ritiene indispensabili per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

L'analisi svolta ci consente anche di mettere in evidenza le azioni di razionalizzazione già effettuate negli anni precedenti:

LE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE GIÀ SVOLTE:

1) Scioglimento e liquidazione di società:

Consorzio Ferrara Ricerche

Anno 2014

Con delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 24 febbraio 2014 è stato deliberato il recesso, con effetto giuridico dal 03-06-2014, dal Consorzio Ferrara Ricerche (dal 01-07-2014 "Consorzio Futuro in Ricerca")

La quota di partecipazione del comune di Portomaggiore, che era pari ad euro 1.540,00 è stata introitata con reversali n. 747 -2014 e n. 748-2014.

LE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE DA INTRAPRENDERE

1) Riduzione del numero di società:

STRADE S.R.L.

Scioglimento e Liquidazione della società.

Tempi previsti: entro il 31/12/2015 deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Risparmi conseguibili (Maggiori entrate/minori spese): eliminazione delle spese di funzionamento; eliminazione degli effetti sul bilancio del Comune, in caso di risultati negativi della gestione.

TERRE ACQUA AMBIENTE SOC.CONS. A R.L.

Scioglimento e Liquidazione della società.

Tempi previsti: entro il 31/12/2015 deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Risparmi conseguibili (Maggiori entrate/minori spese): non si prevedono risparmi.

CONTENIMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO

SECIF S.R.L.

Riorganizzazione delle strutture organizzative e dei relativi compensi, attraverso la cessazione in data 31/12/2015 del contratto a progetto relativo all'impianto di cremazione di Molinella.

Tempi previsti: entro il 31/12/2015 cessazione del contratto.

Risparmi conseguibili (Maggiori entrate/minori spese) su base annua:

- riduzione del costo della collaborazione in misura pari ad € 69.000,00, a decorrere dal 01/01/2016.

Portomaggiore, 20 aprile 2015

Il Sindaco
Mignarelli Nicola

